

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 22598/102.11.22 del 15/11/22 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Nuovo testo dell'art.6, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, come modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13 del 25 maggio 2022. - Applicabilità alla IPAB del territorio della Regione Siciliana.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
servizio 9 "II.PP.A.B."
(rif. nota prot 34820 del 26/11/22)

1. Con la nota in riferimento codesto Richiedente - premesso che con il parere prot. n. 79035 del 2020 lo Scrivente Ufficio si è espresso circa l'inapplicabilità alle II.PP.A.B. del dettato normativo di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 16/17 - evidenzia che il legislatore regionale è - di recente - intervenuto sulla materia.

Più precisamente, viene chiarito che *"l'art. 1, comma 3, della legge di stabilità regionale n. 13 del 25 maggio 2022 ha sostituito il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16"*, mantenendo però - di fatto - inalterati i presupposti soggettivi ed il campo applicativo della norma precedentemente sottoposta al vaglio di questo Ufficio.

Evidenziati, dunque, gli elementi di novità apportati dalla richiamata novella legislativa (invero non determinanti per quanto qui di rilievo), vengono trasmesse due circolari adottate, di recente, dalla Ragioneria Generale *"dalle quali si evince chiaramente*

che lo scopo della norma è quello di assicurare il consolidamento del bilancio della Regione nei termini stabiliti dal D.lgs. 118/2011”.

Richiamate, infine, le argomentazioni poste dallo Scrivente a sostegno del precedente avviso, viene evidenziato che le II.P.A.B. risultano comunque escluse dal concorso alla formazione del bilancio consolidato e – conseguentemente - estranee alle finalità sottese alla disposizione normativa oggetto del presente quesito.

Tutto quanto premesso *“attese le intervenute modifiche nel testo della disposizione”* viene chiesto se questo Ufficio intenda confermare il proprio precedente avviso circa *“l’inapplicabilità alle II.P.P.A.B. dell’art. 6, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16”*.

2. Con riferimento alla questione sottoposta con la richiesta in riscontro, si osserva quanto segue.

La disposizione oggetto del quesito nella sua originaria formulazione prevedeva che: *“Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato.”*

La nuova formulazione, così come introdotta dall'art. 1, comma 3, della L.R. 13/2022, recita come segue: *“Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non approvano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono e non hanno diritto al compenso previsto per l'esercizio delle funzioni nell'anno in cui è rilevata la sanzione. L'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del*

documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, mediante nomina di dipendenti regionali, in servizio ed in quiescenza. L'eventuale inerzia sull'adozione del provvedimento di decadenza degli organi di amministrazione degli enti inadempienti determina il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato da parte del dirigente dell'amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa".

Di fatto, come correttamente sottolineato da codesto Richiedente, le modifiche di recente introduzione (evidenziate, nel testo che precede, dalle sottolineature) non incidono né sulla individuazione dei destinatari della disposizione né sullo scopo della stessa.

A variare sono, piuttosto, le conseguenze della mancata adozione – nei termini previsti – dei documenti contabili e la disciplina degli adempimenti successivi alla decadenza degli organi rimasti inadempienti.

L'individuazione degli enti destinatari della disposizione rimane – dunque – inalterata restando la stessa applicabile agli organi di amministrazione *“degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali”*.

Dal novero dei destinatari della norma *de qua*, non essendo intervenute modifiche sul punto, restano dunque ancora oggi escluse le II.P.A.B., per le medesime considerazioni ampiamente esposte nel precedente parere e richiamate da Codesto Richiedente nella nota in riscontro.

Né le due recenti circolari diramate dalla Ragioneria offrono ragioni per discostarsi dalle conclusioni alle quali si è in precedenza pervenuti nel precedente parere ai cui contenuti integralmente si rinvia.

Nei termini di cui sopra è l'avviso dello Scrivente.

Ai termini dell'articolo 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to

Il funzionario
Avv. Marina Miceli

F.to Il dirigente
Avv. Francesca Marcenò

L'AVVOCATO GENERALE
(*Bologna*)